

RISOLUZIONE N. 144 /E

Roma, 10 aprile 2008

OGGETTO: Modifiche alla denominazione dei codici tributo “8055” e “8056”, istituiti con risoluzione del 25 maggio 2006, n. 75/E per il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive relative alla rideterminazione dei valori d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (beni posseduti non in regime d’impresa).

L’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha esteso la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1 gennaio 2008.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 - quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, per consentire il versamento tramite modello F24 di tali imposte sostitutive, relative ai beni posseduti al 1 gennaio 2005, con la risoluzione del 25 maggio 2006, n. 75/E, sono stati istituiti i codici tributo “8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – art. 11 – quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203” e “8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola - art. 11 – quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203”.

Per consentire il versamento delle predette imposte, relative ai beni posseduti al 1 gennaio 2008, ai sensi del suddetto articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i codici in parola assumono le seguenti denominazioni:

- “8055”, denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”;
- “8056”, denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola ”.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Erario” con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, espresso nella forma “AAAA”.

Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione sul sito www.agenziaentrate.gov.it della presente risoluzione.